

## COLLEGIO DI TORINO

composto dai signori:

(TO) LUCCHINI GUASTALLA	Presidente
(TO) GRECO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) FERRANTE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) ISAIA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(TO) CATTALANO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore GIAN LUCA GRECO

Seduta del 25/09/2024

### FATTO

Dopo aver invano esperito il reclamo in data 08/03/2024, con il ricorso all'ABF la parte ricorrente:

- ha riferito di aver stipulato in data 04/05/2018 un contratto di prestito contro cessione del quinto della pensione, estinto anticipatamente in data 28/02/2023.

Ha quindi chiesto:

in via principale:

- il rimborso degli oneri non maturati in seguito all'estinzione anticipata del finanziamento per complessivi € 1.645,25 di cui:
  - € 275,63 a titolo di "spese di istruttoria";
  - € 248,24 a titolo di "commissioni attivazione";
  - € 1.121,78 a titolo di "commissioni rete vendita esterna";
  - - € 116,31 (al netto di € 868,96) a titolo di "commissioni di gestione pratica";
  - € 115,92 a titolo di "commissione incasso";

In via subordinata:

- una riduzione rapportata al criterio della curva degli interessi per commissioni e/o costi ritenuti *up front*, ferma l'applicazione del criterio *pro-rata* per i costi ritenuti *recurring* e gli oneri assicurativi.

In ogni caso:



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

- la restituzione delle quote eventualmente versate in data successiva all'estinzione o comunque in eccedenza, e quindi non dovute;
- il rimborso integrale della commissione di estinzione per € 140,37;
- la refusione del contributo di € 20,00 relativo alle spese per la procedura;
- la corresponsione degli interessi legali dalla data del reclamo e il ristoro delle spese legali, quantificate in € 200,00.

Nelle controdeduzioni, l'intermediario, dopo aver confermato l'estinzione anticipata del finanziamento in controversia in data 28/02/2023, ha riferito quanto segue:

- nel conteggio estintivo sono stati riconosciuti alla parte ricorrente l'abbuono degli interessi non maturati per le 63 rate residue, pari ad € 1.649,33, ed il rimborso di € 868,93 a titolo di commissioni di gestione e costi di incasso rate reclamati dall'ente previdenziale terzo ceduto;
- con nota del 06/05/2024, in riscontro al reclamo, è stato rimborsato alla parte ricorrente un importo di € 295,34 a titolo di ristoro degli oneri relativi alle "*commissioni di attivazione*" e alle "*spese di istruttoria*", determinato applicando il criterio del costo ammortizzato su tali voci di costo;
- il risultato è stato maggiorato degli interessi legali, per un rimborso complessivo di € 310,53, corrisposto al rappresentante del ricorrente a mezzo bonifico bancario;
- la voce "*commissioni di attivazione*" è relativa all'importo dovuto a copertura delle attività preliminari e di perfezionamento del prestito, come indicato all'art. 8 delle condizioni di contratto;
- la voce "*spese di istruttoria e notifica*" non è rimborsabile in quanto riguarda costi che per definizione sono riferiti ad attività che si svolgono e si esauriscono nella fase iniziale di instaurazione del rapporto;
- le commissioni di intermediazione riguardano costi esattamente corrispondenti a quanto fatturato all'esponente ed integralmente maturati per il solo fatto della stipula del contratto ed indipendentemente dalla sua estinzione anticipata. Tali costi, considerati pertanto *up front*, sono già stati integralmente e definitivamente sostenuti, come attestato dall'allegata fattura e dal bonifico, comprensivo dell'intero costo commissionale esposto in contratto, di € 2.136,72;
- per le commissioni di gestione, pacificamente ricorrenti e rimborsabili, come da contratto, secondo un criterio proporzionale *ratione temporis*, è stato correttamente previsto il ristoro della somma di € 868,39 in sede di conteggio estintivo (importo comprensivo del rimborso degli oneri di incasso rate successive all'estinzione del finanziamento);
- le previsioni contrattuali risultano pienamente conformi ed in linea con le disposizioni normative in materia;
- a seguito della sentenza c.d. Lexitor, avente ad oggetto i costi rimborsabili al consumatore a seguito di estinzione anticipata, parte della giurisprudenza e l'ABF hanno reinterpretato l'art. 16 della Direttiva n. 2008/48 in conformità con la suddetta pronuncia della CGUE;
- dopo tale pronuncia, il legislatore è intervenuto introducendo l'art. 11-octies del d.l. n. 73 del 25 maggio 2021, convertito in legge n. 106 del 23 luglio 2021, in vigore dal 25 luglio 2021. Tale disposizione viene applicata soltanto per i contratti di finanziamento sottoscritti in data successiva al 25 luglio 2021;
- risultano tutt'ora vigenti ulteriori disposizioni di rango primario che perpetuano la distinzione tra oneri *up front* e *recurring*, con esclusione dei primi dalla riduzione del costo totale del credito;
- pur a fronte dei numerosi interventi legislativi e giurisprudenziali relativi alla rimborsabilità dei costi *up front* in caso di estinzione anticipata, va ribadito che i costi di



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

intermediazione rappresentano una componente di costo dovuta a terzi, che pertanto non rientra nel campo di applicazione della sentenza Lexitor;

- la richiesta di rimborso delle commissioni di intermediazione dovrebbe in ogni caso essere rivolta all'intermediario del credito: l'azione di ripetizione dell'indebitato ex articolo 2033 c.c. non può che essere indirizzata nei confronti dell'*accipiens* delle somme che si ritengono indebitamente corrisposte;
- la sentenza della CGUE, C-555/21 del 9.2.2023 (riguardante il credito immobiliare) ha ridefinito la portata applicativa della precedente *Lexitor*, affermando il diritto del consumatore, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, alla riduzione dei soli costi di natura recurring e non anche di quelli up front;
- gli interpreti non sono più vincolati all'interpretazione conforme alla pronuncia "Lexitor", la quale è stata superata dalla sentenza "Unicredit Bank": l'adozione di una soluzione diversa per il credito mobiliare rispetto a quello immobiliare comporterebbe una palese ed ingiustificata discriminazione ai danni degli erogatori di credito mobiliare;
- la richiesta di rimborso della penale di estinzione anticipata risulta priva di fondamento in quanto parte ricorrente non ha allegato né provato la mancanza dei criteri idonei all'applicazione della penale.

Ha pertanto chiesto il rigetto del ricorso.

## DIRITTO

La materia oggetto di controversia è regolata dall'art. 125-*sexies* del TUB, nel testo introdotto dal d.lgs. 13 agosto 2010 n. 141, di recepimento la Direttiva 2008/48/CE sui contratti di credito ai consumatori.

L'applicazione della norma indicata è disposta dall'art. 11-*octies* del D.L. 25 maggio 2021, n. 73 (cd. decreto *Sostegni-bis*), convertito, con modificazioni, dalla L. 23 luglio 2021 n. 106, che: a) per i contratti stipulati a partire dal 25 luglio 2021 (data di entrata in vigore della legge di conversione del citato decreto), ha stabilito inequivocabilmente il diritto del consumatore, che rimborsi anticipatamente il finanziamento, "alla riduzione, in misura proporzionale alla vita residua del contratto, degli interessi e di tutti i costi compresi nel costo totale del credito, escluse le imposte"; b) per i contratti stipulati in data antecedente al 25 luglio 2021, ha previsto al secondo comma l'operatività delle disposizioni dell'articolo 125-*sexies* del TUB vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti.

Il secondo comma dell'art. 11-*octies* del D.L. 73/2021 recava originariamente anche un richiamo all'applicazione della normativa secondaria contenuta nelle Disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti, ma tale richiamo è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo dalla Consulta con sentenza n. 263/2022, per rimuovere "l'attrito con i vincoli imposti dall'adesione dell'Italia all'Unione europea".

L'art. 11-*octies*, comma 2, del D.L. 73/2021 è stato infine modificato dall'art. 27 del D.L. 10 agosto 2023, n. 104 (c.d. decreto *Omnibus*), convertito con L. 9 ottobre 2023, n. 136 (entrata in vigore in data 10 ottobre 2023), che contiene un esplicito riferimento al "rispetto del diritto dell'Unione europea, come interpretato dalle pronunce della Corte di giustizia dell'Unione europea". Viene così richiamato l'art. 16 della citata Direttiva 2008/48/CE, che, secondo la Corte di Giustizia dell'Unione europea (sentenza dell'11 settembre 2019, causa C-383/18, c.d. sentenza *Lexitor*) "deve essere interpretato nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore".

Dunque, anche la precedente formulazione dell'art. 125-*sexies* TUB, applicabile ai contratti conclusi prima dell'entrata in vigore della legge di conversione del D.L. 73/2021, come nel caso in esame, deve essere interpretata in senso conforme alla sentenza



Lexitor, come già osservato dal Collegio di coordinamento con decisione n. 26525 del 17 dicembre 2019. D'altra parte la Corte costituzionale, con la richiamata sentenza n. 263/2022, ha fornito le medesime indicazioni citando il Collegio di coordinamento dell'ABF. Alla luce del complesso quadro normativo sopra ricostruito, secondo l'orientamento condiviso dai Collegi in caso di estinzione anticipata di un prestito contro cessione del quinto dello stipendio/pensione e operazioni assimilate, al cliente compete il rimborso di tutti i costi applicati al finanziamento secondo i seguenti criteri (salvo che non sia contrattualmente previsto un criterio diverso):

- criterio proporzionale lineare per i costi *recurring*, ovvero i costi che remunerano attività destinate a svolgersi nel corso del rapporto;
- criterio di riduzione progressiva usato per gli interessi corrispettivi (cd. curva degli interessi) per i costi *upfront*, ovvero i costi che remunerano attività riguardanti la fase delle trattative e della formazione del contratto.

Per quanto concerne l'eccezione sollevata da parte resistente in merito alla carenza di legittimazione passiva con riguardo alla retrocessione delle provvigioni devolute all'intermediario del credito (e quindi a un soggetto "terzo"), si osserva che l'ABF (in questo senso anche la decisione n. 6733/2023 di questo Collegio) ha già avuto modo di affermare l'infondatezza di analoghe eccezioni sulla base del fatto che - come da consolidato orientamento - l'obbligazione restitutoria sorge e permane in capo all'intermediario bancario/finanziario che percepisce il pagamento del debito residuo risultante dal conteggio estintivo.

Ciò posto - richiamato quanto statuito dal Collegio di Coordinamento nella decisione n. 6816/2018, secondo cui obbligato alla restituzione degli oneri non maturati è il soggetto che ha ricevuto il pagamento indebito - il Collegio rigetta l'eccezione sollevata in via preliminare dall'intermediario convenuto.

Venendo al merito e rilevato che la documentazione versata in atti dimostra che il prestito è stato estinto dopo 57 rate sulle 120 complessive, il Collegio esamina le evidenze contrattuali classificando come segue le commissioni, anche sulla base degli orientamenti condivisi dei Collegi:

- Commissioni di gestione: *recurring* come da contratto
- Commissioni di incasso rete: *recurring* come da contratto
- Commissioni di attivazione: *recurring* in quanto fanno riferimento all'attività di "archiviazione documenti"
- Spese istruttoria e notifica: *up front*
- Commissioni rete esterna: *up front*

Nelle controdeduzioni l'intermediario ha dichiarato di aver corrisposto alla parte ricorrente l'ulteriore rimborso di € 310,53, a titolo di ristoro degli oneri relativi alle "commissioni di attivazione" ed alle "spese di istruttoria" determinato applicando il criterio del costo ammortizzato su tali voci di costo, maggiorato degli interessi legali. Il Collegio rileva che la parte ricorrente ha confermato la ricezione della somma e che a comprova del rimborso l'intermediario ha in ogni caso allegato evidenza della disposizione di bonifico a tale fine effettuata.

Sulla scorta delle posizioni condivise dai Collegi ABF in seguito alla sentenza n. 263/2022 della Corte Costituzionale, sulla base alla qualificazione delle voci di costo del contratto sopra riportata, si ottiene il seguente risultato:

Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Durata del prestito in anni	10	Tasso di interesse annuale	4,25%
Numero di pagamenti all'anno	12	Quota di rimborso pro rata temporis	52,50%
		Quota di rimborso piano ammortamento - interessi	29,59%

rate pagate	57	rate residue	63	Importi	Natura onere	Percentuale di rimborso	Importo dovuto	Rimborsi già effettuati	Residuo
<b>Oneri sostenuti</b>									
commissioni di gestione				1.433,62	Recurring	52,50%	752,65	868,96	-116,31
commissioni incasso rate				220,80	Recurring	52,50%	115,92		115,92
commissioni di attivazione				472,84	Recurring	52,50%	248,24		248,24
spese istruttoria e notifica				525,00	Upfront	29,59%	155,36		155,36
commissioni rete esterna				2.136,72	Upfront	29,59%	632,31		632,31
Ulteriori rimborsi								310,53	-310,53
<b>Totale</b>				<b>4.788,98</b>					<b>724,99</b>

Campi da valorizzare	
Campi calcolati	

L'importo come sopra calcolato (€ 724,99) non coincide con la somma richiesta dalla parte ricorrente (€ 1.645,25) che, oltre ad aver applicato il criterio del *pro rata temporis* a tutte le voci di costo, non ha detratto il rimborso corrisposto dall'intermediario in sede di riscontro al reclamo.

Circa la richiesta di rimborso di rate trattenute in eccesso, si rileva che il ricorrente non ha fornito evidenze. Il Collegio non può dunque accogliere la domanda in quanto formulata in termini generici e comunque priva di prova.

Per quel che riguarda la domanda di restituzione della c.d. penale di estinzione anticipata, essa non può essere accolta in quanto generica, come già in altre occasioni questo Collegio ha avuto modo di precisare (si veda, tra le altre, la decisione n. 2501/2024).

La parte ricorrente ha chiesto la corresponsione degli interessi legali dalla data del reclamo, nonché delle spese per l'assistenza difensiva (€ 200,00).

Il Collegio accoglie la domanda circa gli interessi legali mentre, circa le spese legali, si evidenzia che non sono state versate in atti evidenze attestanti il loro effettivo esborso (al di là del fatto che, per orientamento consolidato, il Collegio non riconosce al diritto al rimborso di tali spese).

### P.Q.M.

**Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 725,00, oltre interessi legali dal reclamo al saldo. Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**

IL PRESIDENTE



Decisione N. 10913 del 15 ottobre 2024

Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Firmato digitalmente da

EMANUELE CESARE LUCCHINI GUASTALLA